



Ministero dell'Istruzione, dell'Università' e della Ricerca
Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica “Francesco Venezze” Rovigo

Corso del Popolo, 241 – 45100 Rovigo
Tel +39 0425 22.273 Fax +39 0425 29.628

S T A T U T O

(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del primo luglio 2004)
Decreto Dirigenziale di approvazione n.319 del 1 ottobre 2004

(modificato dal Consiglio di Amministrazione del 29.09.2014)
(modificato dal Consiglio di Amministrazione del 16.04.2015)
(modificato dal Consiglio di Amministrazione del 01.10.2015)
(modificato dal Consiglio di Amministrazione del 29.01.2016)
(modificato dal Consiglio di Amministrazione del 21.04.2016)

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 Natura e finalità dell'Istituzione
- Articolo 2 Attività didattica
- Articolo 3 Attività di ricerca
- Articolo 4 Attività di produzione
- Articolo 5 Diritto allo studio, tutorato e orientamento
- Articolo 6 Partecipazione
- Articolo 7 Informazione
- Articolo 8 Collaborazione con enti pubblici e privati

TITOLO II AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

- Articolo 9 Statuto
- Articolo 10 Regolamento generale
- Articolo 11 Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità, regolamento di organizzazione degli uffici e regolamenti interni dell'Istituzione
- Articolo 12 Regolamento didattico
- Articolo 13 Regolamento degli studenti

TITOLO III ORGANI DI ISTITUTO

- Articolo 14 Organi dell'Istituzione
- Articolo 15 Il Presidente
- Articolo 16 Il Direttore
- Articolo 17 Il Consiglio di Amministrazione
- Articolo 18 Il Consiglio Accademico
- Articolo 19 I Revisori dei conti
- Articolo 20 Il Nucleo di Valutazione
- Articolo 21 Il Collegio dei Professori
- Articolo 22 La Consulta degli Studenti

TITOLO IV STRUTTURE AMMINISTRATIVE

- Articolo 23 Organizzazione degli uffici
- Articolo 24 Il Direttore Amministrativo

TITOLO V NORME TRANSITORIE

- Articolo 25 Nomina dei nuovi organi di gestione

TITOLO I – Natura e finalità dell’Istituzione

1. L’Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio Statale di Musica “F. Venezze” di Rovigo, di seguito denominato Istituzione, è un ente pubblico di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore musicale e svolge correlate attività di produzione.
L’Istituzione svolge la sua attività in conformità alle direttive e agli indirizzi impartiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.).
L’Istituzione, in conformità ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi ispiratori dell’Unione Europea, afferma il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico.
2. L’Istituzione promuove e favorisce la dimensione internazionale degli studi, dell’insegnamento e della ricerca artistica e musicale. L’Istituzione considera tra i propri compiti fondamentali anche lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti, nonché l’ammissione e la formazione di studenti stranieri.
3. L’Istituzione ha autonoma personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e privato ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

Articolo 2 – Attività didattica

1. In conformità alle previsioni dei regolamenti di cui alle lettere g) e h) del comma 7 dell’articolo 2 della legge 508 del 1999, l’Istituzione attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, previo test d’ingresso, nonché corsi di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca e rilascia diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo musicale.
2. L’Istituzione persegue la più elevata qualità nella formazione e garantisce il diritto degli studenti ad un sapere critico e ad una preparazione adeguata al loro inserimento professionale.
3. L’Istituzione garantisce ai singoli docenti la libertà di insegnamento e la piena autonomia da ogni condizionamento nella scelta dei contenuti e dei metodi della propria attività didattica, salvi i limiti derivanti dalla coerenza con i *curricula* previsti dal Regolamento Didattico di Istituto.
4. L’ordinamento degli studi è disciplinato dal Regolamento Didattico di Istituto nel rispetto della legge e dei regolamenti.
5. Il regolamento Didattico di Istituto definisce i *curricula* di studio, nonché eventuali percorsi formativo integrativi attivati sulla base di convenzioni con altre Istituzioni dell’A.F.A.M., con Università e con altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, con attenzione alle specifiche esigenze del territorio e all’evoluzione delle realtà culturali e produttive.

6. Le attività didattiche sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica.
7. L'Istituzione promuove ogni iniziativa a sostegno della formazione musicale di base e favorisce le attività finalizzate all'allargamento del pubblico musicale e alla sua crescita culturale.

Articolo 3 – Attività di ricerca

1. L'Istituzione promuove e svolge l'attività di ricerca nel campo musicale, favorendo la collaborazione interdisciplinare e di gruppo e la stretta connessione con l'attività didattica. Essa garantisce ai singoli docenti la libertà di espressione artistica e l'autonomia individuale nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca. Favorisce inoltre l'accesso del singolo studioso e dei gruppi ai finanziamenti e all'utilizzazione di attrezzature e servizi nel rispetto delle esigenze generali.
2. Per una migliore realizzazione dei propri fini, l'Istituzione promuove le attività di ricerca e di servizio svolte per terzi e in collaborazione con soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali e internazionali, disciplinandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli.
3. Al fine di garantire ai docenti pari opportunità nell'accesso ai finanziamenti e nell'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, l'assegnazione dei fondi, anche europei, destinati alla ricerca è deliberata dal Consiglio Accademico ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 – Attività di produzione

1. L'Istituzione incentiva la produzione artistica, in quanto correlata all'attività didattica e di ricerca.
2. Le attività di produzione artistica sono deliberate dal Consiglio Accademico e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della compatibilità finanziaria.
3. L'attribuzione del diritto di utilizzazione economica per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione, o alla ricerca, svolte utilizzando strutture o mezzi finanziari forniti dall'Istituzione è regolata in via generale dalla norme di legge.
4. L'Istituzione favorisce la coproduzione di opere e le collaborazioni con altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Articolo 5 – Diritto allo studio, tutorato e orientamento

1. L'Istituzione, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione e della vigente normativa sul diritto allo studio, promuove, per quanto di sua competenza, l'accesso ai più alti gradi dello studio degli

studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, contribuendo a rimuovere eventuali ostacoli ad un'effettiva uguaglianza di opportunità.

2. L'Istituzione provvederà a creare inoltre servizi di tutorato per i propri studenti nonché attività di orientamento per l'iscrizione agli studi musicali e ai corsi di perfezionamento e specializzazione, anche collaborando con enti pubblici e privati.

Articolo 6 - Partecipazione

1. I docenti, il personale tecnico amministrativo e ausiliario e gli studenti contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.
2. L'Istituzione promuove il confronto e la discussione al proprio interno ed è aperta a contributi esterni su temi attinenti ai propri fini.
3. L'Istituzione cura l'aggiornamento del proprio personale docente e non docente; attua iniziative volte ad agevolare le residenzialità di docenti e studenti.
4. L'Istituzione garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali e sindacali, secondo le modalità fissate dal Regolamento generale. L'Istituzione favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative di produzione in campo musicale.
5. L'Istituzione può concedere in uso spazi anche a soggetti esterni, per lo svolgimento di attività compatibili con le proprie finalità.

Articolo 7 – Informazione

1. L'Istituzione, in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 1990, n. 241, nell'esercizio della propria attività applica i principi della pubblicità e della trasparenza, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dei diritti individuali della persona.
2. La pubblicazione degli atti amministrativi e l'accesso ai documenti sono disciplinati da apposito regolamento in applicazione della normativa vigente.
3. L'Istituzione, inoltre, opera per una diffusione delle informazioni riguardanti la propria attività, avvalendosi anche della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all'impiego di mezzi di comunicazione di massa.

Articolo 8 – Collaborazione con enti pubblici e privati, nazionali e internazionali

1. L'Istituzione considera come proprio compito irrinunciabile lo sviluppo delle relazioni con le Università, con le altre Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale, anche ai fini della creazione di Politecnici delle arti, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della Legge n. 508/99, con le istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e con Enti di

Produzione musicale e di spettacolo; favorisce i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con gli istituti di credito, con le forze produttive.

2. L'Istituzione può concludere intese programmatiche e convenzioni con gli enti e gli organismi di cui al comma precedente per lo svolgimento di attività di interesse comune. Tali intese e convenzioni, sono sottoscritte dal Presidente o dal Direttore, nelle materie riservate alla propria competenza, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Consiglio Accademico.

TITOLO II – AUTONOMIA STATUTARI E REGOLAMENTARE

Articolo 9 – Statuto

1. Il presente Statuto disciplina l'ordinamento autonomo dell'Istituzione, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, della Legge 22 novembre 2002, n. 268 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. Esso può essere modificato con le modalità indicate dall'art. 17, comma 6, lettera a).

Articolo 10 – Regolamento Generale

1. Il Regolamento Generale disciplina il funzionamento dell'Istituzione, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti di cui agli articoli seguenti.
2. Il Regolamento è elaborato da una Commissione formata dal Direttore, dal Direttore Amministrativo, da uno studente designato dalla Consulta degli Studenti e da quattro docenti eletti dal Collegio dei Professori. Il regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, ed è emanato con decreto del Presidente.

Articolo 11 – Regolamento Amministrativo, Finanza e Contabilità, Regolamento di Organizzazione degli Uffici e regolamenti interni dell'Istituzione

1. Il regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. L'organizzazione degli Uffici è disciplinata con apposito regolamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
3. I regolamenti interni dell'Istituzione sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

Articolo 12 – Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico disciplina tutti i corsi e le scuole previsti dall'articolo 2 del presente statuto. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative previste dal regolamento di cui alla lettera h), comma 7, articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
2. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

Articolo 13 – Regolamento degli studenti

1. Il Regolamento degli studenti è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti ed è emanato con decreto del Presidente.

TITOLO III – ORGANI DI ISTITUTO

Articolo 14 – Organi dell'Istituzione

1. Sono Organi dell'Istituzione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Consiglio Accademico;
 - e) i Revisori dei conti;
 - f) il Nucleo di Valutazione;
 - g) il Collegio dei Professori;
 - h) la Consulta degli Studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. I limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 sono stabiliti da un Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 15 – Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituzione, salvo quanto previsto dall'art. 16 comma 1, del presente Statuto. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale.
3. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.

Articolo 16 – Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le specializzazioni e la produzione. Convoca e presiede il Consiglio Accademico.
2. Il Direttore è eletto dai docenti dell'Istituzione, tra i docenti di prima fascia, anche di altre Istituzioni, in possesso dei requisiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. In sede di prima applicazione dello Statuto e fino all'emanazione del citato regolamento, ai fini dell'elezione alla carica di Direttore, è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) dieci anni di anzianità di servizio di ruolo;
 - b) comprovata esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali;
 - c) diploma di scuola media superiore;
 - d) diploma di Conservatorio.
3. Il Direttore esercita l'azione disciplinare nei confronti degli studenti, nonché, limitatamente alle infrazioni di minore gravità, ai sensi dell'art.55 bis, comma 1, D.Lgs 165/2001 nei confronti del personale docente ed amministrativo del Conservatorio.
4. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
5. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio.
6. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico "per chiara fama" ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio Accademico.

Articolo 17 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Direttore;
 - c) Un docente dell'Istituzione, oltre al Direttore, designato da Consiglio Accademico;
 - d) Uno studente designato dalla Consulta degli Studenti;
 - e) Un esperto di Amministrazione, nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, scelto fra personalità nel mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati;
3. Il Consiglio di Amministrazione può essere integrato da ulteriori componenti, fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
 - a) delibera a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, sentito il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, le modifiche allo Statuto;
 - b) Delibera a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio Accademico, i regolamenti di gestione e organizzazione;
 - c) Definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 18, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'Istituzione;
 - d) Approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
 - e) Definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e con i vincoli dell'approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

- f) Vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istruzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico;
 - g) Delibera, sentito il Consiglio Accademico e il Consiglio dei Professori, il regolamento generale dell'Istituzione;
 - h) Assicura i mezzi necessari alla svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti.
7. Nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 18 – Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico è composto da 11 componenti.
2. Fanno parte del Consiglio Accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a) otto docenti dell'Istituzione, in ruolo nell'Istituzione da almeno tre anni, eletti dai docenti;
 - b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. Il Consiglio Accademico:
 - a) Determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) Assicura il monitoraggio e il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) Definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) Delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regolamento didattico e il regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli Studenti;
 - e) Esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettere e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
 - f) Esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 – Revisori dei conti

Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile é effettuato da due revisori dei conti nominati con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e designati uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori vigilano sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espletano i controlli di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Artico 20 – Il Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.
2. Esso è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Preferibilmente musicisti o musicologi di indiscusso prestigio. L'esperto interno deve essere un docente e avere un'anzianità di servizio in ruolo nell'Istituzione almeno decennale.
3. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Istituzione sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della Ricerca, sentito il C.N.A.M.; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari,
 - c) acquisisce periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
4. L'Istituzione assicura al Nucleo di valutazione la piena autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della riservatezza.

Articolo 21 – Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione.
2. Il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore almeno due volte durante l'anno accademico e ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
 - a) Il Collegio dei Professori svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio Accademico.

Articolo 22 – La Consulta degli Studenti

1. L'Istituzione riconosce e agevola le attività dei singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrano a rendere più proficuo lo studio, in particolare favorendo le attività gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali.

2. La Consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre in presenza di cinquecento studenti, di cinque in presenza di mille, di sette in presenza di millecinquecento, di nove in presenza di duemila, di undici in presenza di oltre duemila.
3. Fanno parte inoltre della Consulta gli studenti eletti nel Consiglio Accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Articolo 23 – Organizzazione degli Uffici

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei fini dell'Istituzione ed è articolata in uffici. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.
Il Regolamento di organizzazione degli uffici ai sensi dell'art.14 comma 3 del DPR 132/2003 è deliberato e trasmesso al Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

Articolo 24 – Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituzione, della cui efficienza e del cui buon andamento è responsabile; esercita una generale attività di direzione e controllo nei confronti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. E' responsabile dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
2. Il Direttore Amministrativo conforma la propria attività agli obiettivi e ai programmi degli organi di governo dell'Istituzione. Cura con autonomia operativa l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sovrintende al funzionamento degli Uffici e dei servizi dell'Istituto.
3. Adotta altresì gli atti di propria competenza individuati dal Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità e del Regolamento di organizzazione degli uffici.
4. Il Direttore Amministrativo partecipa agli organi di gestione dell'Istituzione secondo le norme del presente statuto e, di concerto con il Direttore e con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, definisce

l'orario di apertura al pubblico degli uffici e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 25 – Nomina dei nuovi organi di gestione

1. L'elezione del Direttore è indetta nel mese di ottobre successivo all'approvazione ministeriale del presente Statuto. L'elezione dei componenti degli organi di Istituto è indetta entro 90 giorni dall'approvazione ministeriale dello Statuto.

Rovigo, lì 21.04.2016

IL PRESIDENTE
Fausto Merghiori
